



**CITTÀ DI JESOLO**



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 DEL 30/07/2015

ad oggetto: LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61 - ART. 50 - VARIANTE PARZIALE  
AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: ADOZIONE.

Oggi trenta luglio duemilaquindici, dalle ore 20:43 circa, presso la sede municipale,  
si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) MIRCO CROSERA	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) FRANCA BASEOTTO	4) SI
5) GIACOMO VALLESE	5) SI
6) ILENIA BUSCATO	6) NO
7) CHRISTOFER DE ZOTTI	7) SI
8) DAMIANO MENGÒ	8) SI
9) GIOVANNI NARDINI	9) SI
10) FEDERICA SENNO	10) SI
11) GINO CAMPANER	11) SI
12) GIORGIO POMIATO	12) SI
13) ALESSANDRO PERAZZOLO	13) SI
14) LUIGI SERAFIN	14) SI
15) RENATO MARTIN	15) NO
16) ALBERTO CARLI	16) SI
17) DANIELE BISON	17) SI

Presiede ALBERTO CARLI - presidente del consiglio comunale.

Partecipa FRANCESCO PUCCI - segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61 - ART. 50 - VARIANTE PARZIALE ALREGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: ADOZIONE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

PRESIDENTE. La parola all'assessore Otello Bergamo.

ASSESSORE BERGAMO. Grazie presidente. Questa è una delibera che abbiamo visto l'altro giorno in commissione, la riassumo in maniera molto breve. In base al decreto sviluppo, il dPR n. 380, sostanzialmente è stata data facoltà, da parte del governo, di poter prevedere delle deroghe alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che andassero a recepire la possibilità di deroga dei fabbricati nelle zone compromesse edificate per quel che riguarda i limiti imposti dal dm n. 1.444 / 1968. Riassumo brevemente. Le deroghe alle distanze dei corpi di fabbrica di dieci metri, il limite per quel che riguarda il superamento dei cinque metri cubi/metro quadro su zone edificate. La regione del Veneto, nell'aprile 2015, di fatto è andata a riprendere la legge, dando l'opportunità ai Comuni interessati, per quelle che sono le zone compromesse, di poter andare sostanzialmente a toccare in maniera più estesa questi limiti previsti dal dm del 1968. Noi in questa delibera andiamo a scegliere un percorso, in questa prima fase, per così dire *light*, e andiamo ad intervenire nel regolamento edilizio introducendo la possibilità unicamente per i vani tecnici e per gli ascensori di poter andare in deroga tra le distanze tra corpi di fabbrica. Ricordo che i volumi che andiamo a considerare con questa delibera, sono volumi che non vengono computati all'interno del regolamento edilizio, ascensori piuttosto che cavedi di condizionatori. È sicuramente una modifica che, in questa fase, interessa soprattutto quel che riguarda per esempio i disabili, in cui troviamo il paradosso di avere situazioni in cui edifici, costruiti negli anni cinquanta e sessanta, sottoposti ristrutturazione, non possono prevedere per esempio montacarichi per i disabili piuttosto che per piccoli volumi. Ci riserviamo di riprendere a settembre in maniera più vasta le norme tecniche per capire come e se intervenire sull'aspetto della distanza tra i corpi di fabbrica in maniera un po' più pregnante. Per cui, sostanzialmente, adottiamo un regolamento edilizio con questa modifica che è abbastanza marginale.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il consigliere Nardini. Ne ha facoltà.

CONSIGLIERE NARDINI. Grazie presidente. Come diceva l'assessore, abbiamo pensato come Amministrazione di procedere intanto con questa modifica del regolamento edilizio, una modifica molto leggera che va ad intervenire solo su vani tecnici e principalmente sugli ascensori, rinviando a settembre ulteriori modifiche. I nostri uffici stanno già lavorando e sono stati interessati anche i tecnici locali, ed è bene che anche i consiglieri comunali, se hanno delle proposte, le facciano pervenire all'assessorato competente, per mettere finalmente mano alle modifiche, considerato che c'è questa possibilità, del decreto ministeriale n. 1444 che risale ancora al 1968. Esclusivamente ovviamente nelle zone B, nelle zone compromesse, nelle zone che ad esempio a Jesolo risalgono agli anni cinquanta, sessanta e quindi con distanze dai confini alquanto aleatorie con situazioni anche di degrado, perché mettere mano soprattutto al discorso delle distanze, non tanto dai confini in cui si dovrà comunque rispettare il codice civile, ma rispetto ai dieci metri famosi tra pareti finestrate, ci consente, in vigenza ancora del piano casa ter fino a novembre del 2016, di pensare di avere un ulteriore incremento di interventi che vanno a riqualificare un tessuto urbanistico edilizio che è alquanto degradato. Per cui il lavoro del prossimo mese e mezzo sarà quello di perfezionare questa variante alle norme tecniche di attuazione, quindi non al regolamento edilizio, per riuscire a vedere se si riescono a sistemare alcune parti della città

PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione del punto n. 4. La votazione è aperta.

DOPO DI CHE, messo ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: "LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61 - ART. 50 - VARIANTE PARZIALE ALREGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: ADOZIONE" si evidenzia il seguente esito:

- presenti e votanti: sindaco e n. 14 (quattordici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- assenti: n. 2 (due – Buscato e Martin) consiglieri;
- favorevoli: sindaco e n. 14 (quattordici – Crosera, Pasian, Baseotto, Vallese, De Zotti, Mengo, Nardini, Senno, Campaner, Pomiato, Perazzolo, Serafin, Carli e Bison) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2015/16 del 20/07/2015 ad oggetto: “LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61 - ART. 50 - VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: ADOZIONE” e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla III commissione consiliare nella seduta del 24.07.2015, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

#### DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2015/16 del 20/07/2015 ad oggetto: “LEGGE REGIONALE 27/06/1985, N. 61 - ART. 50 - VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16/03/2015: ADOZIONE”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera, saranno posti in essere dal dirigente del settore edilizia privata e appalti.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente  
ALBERTO CARLI

Il segretario comunale  
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.